

CODICE ANIA DI AUTODISCIPLINA PER LA COASSICURAZIONE NEI RAMI DANNI

I. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1) Per coassicurazione (art. 1911 c.c.) si intende la ripartizione della garanzia assicurativa fra più Imprese assicuratrici per quote determinate di rischio. Essa si attua con un unico contratto, sottoscritto, oltre che dal Contraente, da tutte le Imprese assicuratrici ("Coassicuratrici"), ciascuna per la rispettiva quota. Una delle Coassicuratrici assume la figura di Incaricata.
- 2) Per Incaricata si intende l'Impresa che, su incarico del Contraente, con il consenso delle compagnie Coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.
- 3) L'incarico deve essere esercitato in conformità ai principi che regolano il mandato ed esige, pertanto, diligenza (art. 1710 c.c.) e reciproca fiducia.
- 4) Non rientra nella fattispecie qui considerata l'assicurazione presso diversi assicuratori, di cui all'art. 1910 c.c..

II. ASSUNZIONE IN COASSICURAZIONE

- 1) La coassicurazione sorge e ha effetto solo con l'accettazione del rischio e della sua ripartizione in quote da parte delle partecipanti.
- 2) Il contratto di coassicurazione è stipulato nell'esclusivo interesse del Contraente.
- 3) Per ottenere l'adesione al contratto, la Incaricata deve diramare alle Coassicuratrici una proposta scritta, utilizzando il documento di descrizione del rischio eventualmente previsto.
- 4) Le Coassicuratrici dovranno comunicare alla Incaricata per iscritto l'accettazione della proposta e della relativa ripartizione in quote.

- 5) La proposta resta ferma per 15 giorni lavorativi dal suo ricevimento, decorsi i quali essa si intende non accettata.
- 6) La sottoscrizione dei documenti contrattuali è comunque prova dell'accettazione del rischio.
- 7) La Incaricata, ove occorra, può concordare con il Contraente, sentite le Coassicuratrici, se e per quali rischi rilasciare una copertura provvisoria.
- 8) In assenza di specifiche previsioni contrattuali, per le variazioni su affari in corso la Incaricata è tenuta a informare il Contraente e le Coassicuratrici e a richiederne l'adesione nei termini e nei modi indicati dal precedente punto 3).
- 9) Fatta salva, in ogni caso, l'efficacia del rapporto di coassicurazione, la polizza dovrà essere emessa nel più breve tempo possibile.

III. ONERI DELLA INCARICATA

- 1) La Incaricata procede alla raccolta delle firme del Contraente e delle Coassicuratrici ed invia copia della polizza (o dell'appendice), a ciascuna parte (Contraente e Coassicuratrici).
- 2) La Incaricata che rilascia copertura provvisoria del rischio, ai sensi dell'art. 2, punto 7), deve informare le Coassicuratrici e darne immediata conferma al Contraente.

IV. CLAUSOLA ESPRESSA DI INCARICO

- 1) Nelle polizze in coassicurazione deve essere indicato il riparto tra le singole Imprese e inserita la seguente clausola, redatta ai sensi dell'art. 1911 c.c.:

Ripartizione dell'assicurazione e incarico

“L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa.....incaricata dal Contraente, all'uopo designata quale Coassicuratrice Incaricata. Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla Incaricata, si intende valida per tutte le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una

Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Incaricata provvede alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il Contraente e le Coassicuratrici_solo dopo la firma dell'atto relativo".

- 2) Nell'ipotesi in cui le imprese intendano concordare la solidarietà nel debito o la stessa sia prevista dalla legge, il primo comma della clausola dovrà essere modificato in conformità alle intese raggiunte.

V. CONTRATTI CONCLUSI TRAMITE BROKER

- 1) Qualora il contratto sia intermediato da Broker, se la diramazione e la raccolta delle adesioni sono fatte dal Broker stesso, tutti i relativi adempimenti gravano su quest'ultimo e non sulla Incaricata.
- 2) In deroga all'art. 7, punto 1), la Incaricata ha facoltà – informandone le Coassicuratrici – di limitare l'incasso dei premi alle sole quote di propria spettanza e quindi non sarà responsabile verso le Coassicuratrici in relazione all'incasso del premio. In tal caso, essa dovrà inserire in polizza la specifica clausola di incarico sotto riportata, in luogo di quella prevista dall'art. 4.
- 3) La Incaricata, anche quando si avvale di detta facoltà, deve astenersi dal concedere qualsiasi dilazione o agevolazione di pagamento per conto delle Coassicuratrici, se non preventivamente concordate con le Coassicuratrici medesime.

Ripartizione dell'assicurazione e incarico

"L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Ditta (Broker) che ne ha affidato

l'incarico alla : di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Ditta.....(Broker).....e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Ditta (Broker) direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo”.

- 4) Nell'ipotesi in cui le imprese intendano concordare la solidarietà nel debito o la stessa sia prevista per legge, il primo comma della clausola dovrà essere modificato in conformità alle intese raggiunte.
- 5) Per le assicurazioni Marittime e Trasporti dovrà, invece, essere inserita in polizza la seguente clausola:

Ripartizione dell'assicurazione e incarico per le Assicurazioni Marittime e Trasporti

“Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker che ne ha affidato l'incarico alla (Società)

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker e dalla Società Incaricata, informandone le Società Coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà alla ripartizione tra i Coassicuratori; ai fini dell'art.1901 c.c. tale pagamento avrà efficacia liberatoria per il Contraente.

Ognuna delle Imprese sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione della quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Le quote di indennizzo o di rimborso di premio saranno versate da ogni singola Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi all'Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per le Società.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte."

VI. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- 1) La Incaricata è tenuta a dare sollecita comunicazione al Contraente e alle Coassicuratrici, e comunque entro 30 giorni da quando ne ha avuto notizia, di tutti i casi in cui il contratto cessa anticipatamente di avere effetto ovvero, alle sole Coassicuratrici, nei casi di disdetta dello stesso da parte del Contraente, così come di ogni altra circostanza rilevante.
- 2) La Incaricata o la Coassicuratrice che, a termini di legge o di contratto, intendano recedere dal contratto in coassicurazione o che non siano interessate al tacito rinnovo, devono comunicare tale intenzione rispettivamente al Contraente e alla Incaricata, che a sua volta informa le altre Coassicuratrici, almeno 30 giorni prima del termine previsto dal contratto per l'esercizio del diritto di recesso o per l'esercizio della disdetta.
- 3) La disdetta e il recesso dal contratto in coassicurazione sono comunicati dalla Incaricata al Contraente nel rispetto dei termini previsti dal contratto, avvertendone le coassicuratrici.

VII. PREMI

- 1) Compete alla Incaricata l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto. All'Incaricata è corrisposta direttamente dal Contraente la quota di premio corrispondente ai costi per la gestione ed esecuzione del contratto, svolte su incarico e in favore del Contraente; la restante parte di premio è suddivisa tra le Coassicuratrici (inclusa l'Incaricata) sulla base della percentuale di rischio assunta da ciascuna.
- 2) La Incaricata, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1), secondo comma, primo periodo, effettuato un incasso a qualunque titolo, deve far pervenire alle Coassicuratrici le rispettive quote di premio entro il decimo giorno del mese successivo all'incasso.
- 3) L'inosservanza del termine di cui al precedente punto 2) non influisce sull'esistenza del rapporto di coassicurazione. Il mancato rispetto di tale termine comporterà a favore delle Coassicuratrici il diritto di richiedere alla Incaricata inadempiente gli interessi legali per il ritardato versamento delle quote di premio e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal ritardato versamento delle imposte.

- 4) La responsabilità della Incaricata verso le Coassicuratrici per l'operato dell'intermediario si limita alla garanzia della corresponsione delle somme incassate. Il mancato versamento dovrà essere segnalato dalla Direzione della Coassicuratrice alla Direzione della Incaricata elencando i titoli arretrati, i rispettivi intermediari interessati, il numero di ciascun titolo, il nome del Contraente, l'ubicazione del rischio e l'importo in sospeso.
- 5) La Incaricata deve informare il Contraente circa la proposizione e l'accettazione di transazioni o dell'inizio o rinuncia di eventuali azioni legali per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente medesimo in dipendenza del contratto.

VIII. SINISTRI

- 1) La gestione dei sinistri compete alla Incaricata.
- 2) Di ogni sinistro la Incaricata darà comunicazione alle Coassicuratrici al più presto e comunque non oltre 30 giorni dalla fine del mese di riferimento contabile dell'apertura del sinistro, utilizzando i moduli eventualmente previsti.
- 3) La Incaricata è inoltre tenuta a dare immediata comunicazione di variazioni del preventivo già segnalato che comportino aumenti complessivamente superiori a Euro 100.000.
- 4) In qualunque momento le Coassicuratrici potranno richiedere notizie sulla situazione del sinistro, notizie che la Incaricata è tenuta a comunicare. La Coassicuratrice, nelle proprie comunicazioni, farà riferimento al numero del sinistro assegnato dalla Incaricata e risultante dal modello di denuncia eventualmente impiegato dalla Incaricata stessa o al numero di polizza assegnato da quest'ultima.
- 5) Per ogni mese di riferimento contabile, entro i successivi 30 giorni, la Incaricata informerà il Contraente e comunicherà alle Coassicuratrici, a mezzo di apposito estratto conto, i sinistri pagati (precisando anche se si tratti di sinistri parziali), le relative spese, nonché i sinistri da ritenersi "senza seguito". Nel caso di riapertura di sinistri già ritenuti "senza seguito", si applicheranno le norme di cui al precedente punto 2), mantenendo al sinistro il numero originario e aggiungendo la dicitura "riaperto".
- 6) Le Coassicuratrici sono tenute a regolare il totale risultante dall'estratto conto entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 5). Il mancato rispetto di tale termine comporta, in capo alla Incaricata, il diritto di chiedere alle Coassicuratrici morose gli interessi legali per il ritardato rimborso delle somme dovute.
- 7) La Incaricata, nel caso di pagamento che – esclusa la quota a suo carico – superi l'importo di Euro 100.000, ha facoltà di chiedere preventivamente alle Coassicuratrici le rispettive quote.
- 8) La Incaricata darà immediata comunicazione a ciascuna Coassicuratrice degli atti giudiziari a loro notificati e inerenti all'esecuzione del

contratto.

La Incaricata dovrà preventivamente informare le Coassicuratrici qualora intenda resistere giudizialmente.

In tutte le assicurazioni di R.C. tale informazione preventiva è dovuta qualora si verta su questioni di interesse generale per il settore che possano essere in contrasto con la prevalente giurisprudenza ovvero possano comportare il pagamento dell'intero massimale. In caso di divergenza, prevarrà il parere della maggioranza espressa in quote e, a parità, quello della Incaricata.

- 9) Ogni anno, e comunque non oltre 90 giorni (60 giorni per le Assicurazioni Marittime e Trasporti) dalla fine dall'anno di riferimento contabile, la Incaricata comunicherà l'elenco dei sinistri pendenti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle riserve.
- 10) Fermo il preventivo accordo tra le direzioni delle società, alle Coassicuratrici potranno essere addebitate pro quota le eventuali spese di perizia o legali sostenute in loro nome e per loro conto dalla Incaricata a seguito del sinistro.

IX. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

- 1) Tutte le comunicazioni previste dalle presenti norme dovranno essere effettuate per iscritto utilizzando il mezzo più rapido possibile quale, ad esempio, il fax o la posta elettronica.

X. CONTROVERSIE

- 1) In caso di divergenza fra le Imprese sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente Codice, è competente a decidere "pro bono et æquo" una speciale Commissione di tre esperti nominati dalla Direzione dell'ANIA, su richiesta di una delle Imprese.
- 2) Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza e sono vincolanti per tutte le Imprese.

XI. EFFICACIA

- 1) Le disposizioni del Codice hanno effetto dal 1° gennaio 2020 per le Imprese di cui all'elenco allegato e per i contratti stipulati dalla stessa data.
- 2) L'applicazione delle disposizioni del presente Codice avviene su base volontaria, limitatamente alle Imprese che le accettano mediante sottoscrizione.
- 3) Le adesioni successive hanno effetto dalla data dell'adesione.

- 4) Il recesso di ciascuna Impresa deve essere comunicato alla Direzione dell'ANIA entro il 30 settembre di ciascun anno e ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 5) Resta ferma la possibilità per le imprese di raggiungere intese diverse, che dovranno risultare dal contratto di assicurazione.

XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente Codice sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2020, il “Codice di autodisciplina per la coassicurazione (esclusi i rami Vita, Credito e Cauzioni)” allegato alla Comunicazione ANIA Prot. 435 del 9 dicembre 2004, nonché il “Codice associativo di Autodisciplina per la Coassicurazione nei rami Credito e Cauzione” allegato alla Comunicazione ANIA Prot. 374 del 18 ottobre 2007, entrambi approvati dal competente organismo associativo (“Codici previgenti”).
- 2) Le Imprese che, in considerazione delle complessità connaturate alla relativa implementazione, non riescano ad applicare il presente Codice, possono continuare a utilizzare i Codici previgenti per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2021, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 3).
- 3) Ai premi incassati e ai sinistri liquidati a partire dal 1° gennaio 2021 in dipendenza di contratti stipulati antecedentemente alla stessa data non si applica quanto previsto dall'articolo VI., lettera a), terzo periodo, del “Codice di autodisciplina per la coassicurazione (esclusi i rami Vita, Credito e Cauzioni)” e dall'art. V., lettera a), terzo periodo, del “Codice associativo di Autodisciplina per la Coassicurazione nei rami Credito e Cauzione” menzionati al punto 1) di questo articolo.